

## VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

## Black list retroattive con paletti

Le recenti modifiche alle black list (Lussemburgo, San Marino) si intendono avere effetto retroattivo o si intendono efficaci dal 2015? Ovvero, la presunzione di reddito e il raddoppio dei termini per le sanzioni non valgono più per Lussemburgo e San Marino?

**M.M.**

### Risponde Stefano Loconte

Come è noto, ultimamente alcuni paesi fra cui Lussemburgo e San Marino sono ufficialmente entrati a far parte dei c.d. paesi white list, rendendo di fatto fruibili i maggiori vantaggi dell'adesione alla voluntary relativamente agli asset detenuti in tali Paesi.

Per quel che concerne l'ambito applicativo temporale, vi è da operare una precisazione: il raddoppio dei termini è previsto dalla normativa tributaria solo per gli asset che al momento di presentazione della richiesta di collaborazione volontaria sono detenuti in Paesi con un regime fiscale privilegiato. Nel caso di specie, dato che Lussemburgo e San Marino sono stati espunti dalla lista nera del fisco, saranno applicabili soltanto gli ordinari termini di accertamento e cioè, 4 anni in caso di infedele dichiarazione dei redditi e 5 anni in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Il medesimo periodo di accertamento di 5 anni è previsto, altresì, per il mancato assolvimento degli obblighi antiriciclaggio (mancata compilazione del quadro RW).

## Vecchi asset senza giustificazione

Esponenti del governo di recente hanno avuto modo di affermare che somme accumulate all'estero in periodi prescritti dovrebbero essere di fatto già giustificate. È proprio così? A parte il caso dell'eredità o della donazione, fattispecie relativamente semplici, negli altri casi è sufficiente dimostrare documentalmente che le somme si trovavano già all'estero da una certa data o è richiesto qualcosa in più?

**A.B.**

### Risponde Stefano Loconte

Nel caso di asset detenuti, formati o portati

all'estero in periodi non più accertabili il contribuente non sarà gravato dell'onere di giustificare la provenienza di tali beni in quanto l'Agenzia delle entrate non potrà più accertare la rilevanza reddituale degli asset in questione.

Ciò comporta che il contribuente che versi nella situazione appena descritta dovrà semplicemente dimostrare all'Erario la presenza degli asset all'estero l'anno precedente l'ultimo periodo di imposta accertabile per giustificarne così la loro provenienza.

## Eredità salve con la disclosure

Un contribuente ha ereditato dal coniuge deceduto nel 2008 una disponibilità finanziaria su un conto corrente nella Repubblica di San Marino, probabilmente derivante da attività non dichiarate dallo stesso de cuius. Le somme non sono mai state dichiarate nel quadro RW. Come è possibile sanare questa posizione con conseguente riporto dei capitali in Italia?

**N.R.**

### Risponde Stefano Loconte

Le attività non dichiarate all'estero possono essere regolarizzate dal contribuente aderendo alla procedura di voluntary disclosure. L'erede dovrà sanare i quattro periodi di imposta antecedenti alla domanda di collaborazione volontaria (cinque in caso di omessa dichiarazione dei redditi in Italia e, in ogni caso, per mancata compilazione del quadro RW) pagando le maggiori imposte e sanzioni in maniera ridotta grazie ai benefici derivanti dalla procedura. Regolarizzate tali attività, sarà discrezione del contribuente trasferirle in Italia o mantenerle all'estero.

